

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXXII.

SEDUTA DI VENERDÌ 30 MARZO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	1701
Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):	
Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (3511);	
BONOMI ed altri: Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici. (146);	
NAPOLITANO FRANCESCO: Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale. (3477) . .	
PRESIDENTE	1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 1701, 1704, 1707, 1709, 1716, 1720	
RAFFAELLI	1702, 1704, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1717, 1718, 1719
CURTI AURELIO	1702, 1706, 1707, 1709, 1710, 1711, 1712, 1715
ANGELINO PAOLO	1703, 1705, 1709
NAPOLITANO FRANCESCO	1705, 1706, 1711
MICCOLIS MARIA	1706
ZUGNO	1710, 1711, 1712, 1713, 1717, 1718
TOGNI GIULIO BRUNO	1711, 1715, 1717
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1720

La seduta comincia alle 9,50.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Schiratti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (3511) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici (146) e del deputato Napolitano Francesco: Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale (3477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Esenzione dalla tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche dei passi carrabili costituenti unico accesso ai fondi rustici » e d'iniziativa del deputato Napolitano Francesco: « Abolizione della tassa per l'occupazione di spazi soprastanti al suolo stradale ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, era al nostro esame l'articolo 1 del quale, nella precedente seduta, vennero approvati i primi sei commi fino alla parola « tariffa ». A questo punto sorse la discussione che si concluse in attesa di una pronuncia da parte dell'onorevole rappresentante del Governo circa la proposta, avanzata dall'onorevole Raffaelli, di lasciare invariati i massimali e di abolire, però, i minimali.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Tenuto conto della discussione svol-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

tasi nella precedente seduta e tenuto conto dell'orientamento chiaramente espresso attraverso la discussione stessa, dalla maggioranza della Commissione, il Governo non si irrigidisce sulla richiesta di mantenere inalterata la tabella relativa ai minimali e accede alla richiesta di soppressione della tabella stessa, mantenendo, però, immutata la tabella relativa ai massimali.

PRESIDENTE. Resta quindi inteso che il primo emendamento Raffaelli e l'emendamento subordinato, sono da considerarsi assorbiti.

RAFFAELLI. D'accordo. Vorrei però rivolgere la preghiera di esaminare la seguente proposta: concordo sul fatto che nei comuni di classe A il limite massimo di lire 20.000 per metro quadrato è giusto; vorrei, però, porre alla considerazione dell'onorevole Sottosegretario, la possibilità di attenuare, nella misura di un quarto, i massimali per le altre classi di comuni. Non conosco quale sia l'opinione del Governo a questo proposito, così come quella dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Non mi resta altro che richiamare alla sua attenzione il discorso da lei fatto nella precedente seduta. Il massimale rappresenta un termine avanzato al quale si deve attenere il comune. Tenendo troppo basso il massimale, si dà respiro troppo breve alla legge e la tariffa non potrebbe reggere per un periodo di una certa durata. Pregherei, quindi, l'onorevole Raffaelli di non voler insistere.

RAFFAELLI. Ho voluto esporre la mia considerazione perché capisco che si tratta di un limite massimo e quindi di una indicazione che si può raggiungere o meno; comprendo la considerazione fatta dall'onorevole Presidente circa la durata nel tempo della tariffa, però non posso non fare presente che, poiché quel massimale è, generalmente, assai superiore alle tariffe in atto, la sua approvazione costituisce oggettivamente, data anche la situazione dei comuni, una spinta ad un rialzo generale delle tariffe od alla ricerca di mezzi per i comuni che ne hanno molto bisogno, attraverso i livelli di tariffa più prossimi al massimo. Tuttavia non insisto.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Raffaelli, anche perché non vorrei parlare di spinta, ma di motivi di revisione là dove, da molti anni, non si rivede più la tariffa.

Rimane inteso quindi che la tariffa minima viene abolita e rimane invariata la massima.

Pongo in votazione la proposta di abolizione della tariffa minima.

(È approvata).

Do lettura della tabella di cui al paragrafo a) modificata in relazione all'emendamento testé approvato e la pongo in votazione nel suo complesso:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire	
		massima
Classe A		20.000
» B		16.000
» C		12.000
» D		9.000
» E		7.000
» F		5.000
» G	}	3.000
» H		
» I		

(È approvata).

Possiamo passare al successivo paragrafo b):

« b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato ».

A questo paragrafo non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del paragrafo c):

« c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere è ridotta alla metà ».

C'è un emendamento dell'onorevole Raffaelli che propone la soppressione di questo paragrafo c).

RAFFAELLI. Insisto nel mio emendamento perché qui si tratta di occupazioni aventi una installazione permanente fatta da grandi imprese che esercitano servizi in regime di monopolio e traggono elevati profitti per essere distributrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefoni ecc.), senza lasciare ai comuni traccia di questi loro profitti assai considerevoli.

A nostro parere, non ricorre alcun motivo per attenuare la tariffa. Inoltre c'è da osservare che, generalmente, i comuni applicano la tariffa a metro lineare, mentre nel paragrafo c) è prevista una tariffa a metro quadrato. Come si concilia? Ecco perché sopprimendo il paragrafo c) rimarrebbe ai comuni la più ampia libertà di applicare la tariffa secondo i criteri già in atto senza dover sottostare all'imposizione di riduzione a metà.

CURTI AURELIO. Fino a che si tratta di colpire, da un punto di vista economico, le

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

aziende che occupano la parte soprastante o sottostante al suolo pubblico, ci si può trovare d'accordo. È evidente che attraverso le condutture dell'energia elettrica o altre tubature nel sottosuolo l'occupazione presenta un carattere importante, diverso da quello di occupazione del suolo dove c'è la circolazione stradale. Ma occorre osservare che non ci sono soltanto le aziende a monopolio privato, ma le aziende municipalizzate. Potrebbe ridursi la questione a una partita di giro: se c'è da colmare la tassa di occupazione del suolo pubblico naturalmente il bilancio avrà un costo superiore. Inoltre, se andiamo avanti con la nazionalizzazione delle imprese elettriche, in quel momento, applicheremo una tassazione superiore che sarebbe disdicevole; cioè nel momento stesso in cui si va alla nazionalizzazione delle imprese elettriche, ci sarebbe un raddoppio di tariffa di occupazione del suolo pubblico con conseguenti modificazioni tariffarie. Né credo che, arrivato quel momento, faremo un emendamento per ridurre la tassa di occupazione di suolo pubblico. Prepariamoci oggi stesso per evitare di rifare domani quello che possiamo fare ora, tenendo presente che la massa dei comuni serviti da aziende municipalizzate è notevole. Non creiamo ulteriori difficoltà solo perché provvisoriamente si va ad incidere su talune aziende elettriche. Per il sottosuolo, per i distributori di carburante, abbiamo elevato notevolmente l'imposta perché la questione forma partita a sé. Cosa rimane quindi? Le condutture per il metano e le condutture per il gas, ma per queste ultime vi è una predominanza di aziende municipalizzate. Credo pertanto, che la prima a protestare sarà poi la municipalizzazione. Prego gli onorevoli colleghi di comprendere che siamo di fronte ad un fatto per il quale non ci conviene affatto gravare il tributo.

ANGELINO PAOLO. A proposito dell'emendamento presentato dall'onorevole Raffaelli, mentre concordo con quanto egli ha detto, mi sorge il dubbio che la richiesta soppressione della lettera c) comporti praticamente l'abolizione di questa imposta per la quale bisognerebbe stabilire una tariffa a metro lineare.

PRESIDENTE. Consentano, onorevoli colleghi, una breve osservazione. È mia impressione — salvo esame più approfondito, in questa discussione, sulla fondatezza o meno di questa mia impressione — che noi, intendendo con il paragrafo c) l'occupazione degli spazi sottostanti al suolo, come spazi attinenti o relativi alle condutture, ai cavi, agli

impianti per il trasporto di acqua, gas, ecc., non siamo nella giusta interpretazione perché siamo in sede di modifica dell'articolo 195 del testo unico per la finanza locale che non tratta la materia della occupazione del sottosuolo stradale; tale occupazione è trattata in sede di articolo 197 dello stesso testo unico, un articolo, cioè, che rimane invariato e, per quel che ci riguarda, il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame non richiama affatto l'articolo 197. Si tratta della modifica dell'articolo 195, del 196, del 200 ma non dell'articolo 197.

Per comprendere bene la portata della questione do lettura dell'articolo 197 che, come ho detto, non risulta modificato: « Occupazione del sottosuolo stradale. Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti per trasporto di acqua ed altri liquidi, gas, energia e simili, per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a metro lineare delle occupazioni stesse.

« L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al comune o alla provincia le spese sostenute per rimettere in pristino la strada. Quando gli utenti eseguano lavori per riparazioni, derivazioni od altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico o a rimborsare il comune o la provincia ».

Il Legislatore, quindi, stabilisce che quando si tratta di condutture ecc., abbiamo una tariffa a metri lineari mentre nel comma del quale ci stiamo ora occupando, la tariffa si riferisce a metri quadrati.

L'articolo 198, che non è neanche esso contemplato dal disegno di legge al nostro esame, determina la tariffa di occupazione del sottosuolo stradale che è annua e applicata a metro lineare. Non cadono, quindi, gli articoli 197 e 198 del testo unico e quindi non vengono previste modifiche ad essi in quanto essi includono la tariffa e non vi è stato luogo a giudizio di costituzionalità sulla legge. Tra l'altro, si prevedeva soltanto il massimale e quindi abbiamo una conferma immediata anche in questa sede, che non sorge alcuna questione sulla occupazione soprastante o sottostante per condutture di energia, acqua, gas, telefono ecc.

Resta allora da domandarsi quale è l'intendimento e il contenuto del paragrafo c), quale ne sia la materia imponibile. È chiaro che si tratta di tutte le occupazioni del soprasuolo e di sottosuolo che non possono essere configurate come condutture perché queste

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

hanno un trattamento particolare essendo considerate nei due articoli che ho citato e che debbono pagare per metro lineare. Si può trattare, al di fuori di questi casi, per esempio, dei serbatoi di benzina.

RAFFAELLI. Ci si può riferire, per esempio, ad una torre pubblicitaria.

PRESIDENTE. Può essere qualche altro impianto che venga fatto sporgere e che non sia contemplato dalla tassa sulla pubblicità.

Evidentemente sono ipotesi non facilmente, almeno per quanto mi riguarda, verificabili nei casi concreti. Si fa l'ipotesi che si verifichi occupazione di spazio o area pubblica soprastante o sottostante il suolo, che si possa misurare in metri quadrati e che non sia trattata da leggi particolari come quella sulla pubblicità o quella per i serbatoi della benzina, ipotesi che non posso escludere. Nella impossibilità di trovare elementi concreti per verificare la nostra ipotesi, siamo dinanzi alla approvazione di un comma che induce questa ipotesi che può verificarsi e cioè il fatto che con qualsiasi mezzo si occupi del sottosuolo o del soprasuolo, al di fuori dei casi di occupazione regolati o dal testo unico o da altre leggi.

Rebus sic stantibus, ci conviene approvare questo comma che stabilisce che in questi casi, la tassa si riduce a metà della tassa indicata nella tariffa per quella zona e per quella località che quel comune avrà stabilito. Ciò vuol dire che, se a Roma una occupazione del tipo ipotizzato si va a fare al centro dove la tariffa è di lire 20.000 al metro quadrato, si dovrà pagare la tassa di lire 10.000, se invece la si va a fare alla periferia invece di lire 1.000 si dovrà pagare la somma di lire 500.

RAFFAELLI. Per rendere più chiara questa esemplificazione e anche per non ledere la discrezionalità e l'autonomia del comune, direi di lasciare il paragrafo c) inserendo però la formulazione che la tariffa può essere ridotta fino alla metà. Poiché abbiamo già approvato nei commi precedenti il principio di lasciare una certa libertà ai comuni nel graduare la tariffa, credo che anche in questo caso possiamo seguire lo stesso criterio.

PRESIDENTE. Si riduce al massimo. Si sostituisce un massimale di riduzione ad una riduzione *ope legis*.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, per l'emendamento così come è stato formulato e presentato e per le ragioni che sono state illustrate dall'onorevole Curti e dal Relatore, è nettamente con-

trario, perché non desidera costituire dei privilegi ingiustificati. Per quanto riguarda invece l'emendamento all'emendamento, il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Si può dare l'ipotesi che non si abbia alcuna riduzione. Questo lo dico perché a me pare che non c'è dubbio che una situazione di gravità per l'utilizzazione degli spazi del sottosuolo e del soprasuolo si deve pur fare.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si può lasciare la facoltà ai fini di arrivare a un massimo del 50 per cento, ma occorre inserire il criterio della riduzione.

PRESIDENTE. In altre parole, l'onorevole Raffaelli propone di considerare l'ipotesi che si possa anche non applicare alcuna riduzione, ma nel caso in cui si voglia ridurre la tassa, questa riduzione non può superare il 50 per cento.

RAFFAELLI. È una regola generalmente seguita nella formulazione delle leggi che riguardano la finanza degli enti locali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Raffaelli.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Raffaelli: *le parole* « è ridotta alla metà » *sono sostituite con le parole*: « può essere ridotta fino alla metà ».

(*È approvato*).

A questo paragrafo c'è un emendamento dell'onorevole Terragni, rivolto a sopprimere le parole « soprastanti e », che dichiaro decaduto data l'assenza del presentatore.

Pongo in votazione il paragrafo c) con la modifica introdotta con l'emendamento Raffaelli:

« c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il settimo comma, nel testo originario, essendo decaduto l'emendamento Terragni, data l'assenza del presentatore:

« La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori ».

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

Passiamo al comma seguente:

« Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori ».

A questo comma sono stati presentati alcuni emendamenti. L'onorevole Francesco Napolitano propone di sostituire il penultimo comma con il seguente:

« Sono esenti dalla tassa di cui al secondo comma dell'articolo 192 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica ».

NAPOLITANO FRANCESCO. C'è un emendamento subordinato. Dichiaro di ritirare questo emendamento e mi riferisco all'emendamento Curti Aurelio-Roselli al quale farei seguire le parole: « ...o di non applicare il tributo. Sono comunque esenti i balconi aperti fino ai quattro metri quadrati di superficie ».

Onorevoli colleghi, come è a voi noto, ho presentato una proposta di legge con la quale proponevo l'abolizione, per questi casi, della tassa. Non intendevo, quando ho presentato questa proposta, che riferirmi alla normalità delle abitazioni esistenti nell'Italia meridionale e, quando ho posto in rilievo la impopolarità di questa imposta, intendevo riferirmi alle abitazioni dell'Italia meridionale, in cui le costruzioni di cui ho sentito qui parlare, non esistono e se ne esiste qualcuna in qualche grosso centro, si tratta di abitazione a carattere popolare. Nell'Italia meridionale, i balconi servono per dare aria, luce, salute, alla povera gente che vive magari in due camerette e che svolge tutta la sua attività normale della giornata, sul balcone, sul terrazzo, pranza addirittura sul terrazzo, già in questa stagione, in primavera, invece di rimanere nelle case. Tenendo in vita una imposta così impopolare e così feudale, non facciamo, credo, l'interesse né di questa povera gente, né della sanità pubblica.

Nella proposta di legge da me presentata, ho fatto salve quelle costruzioni che possono significare speculazione e quindi occupazione di area pubblica sotto forma di speculazione.

Tutto sommato, l'imposta che propongo di abolire si risolve in un altro pagamento fatto dalla povera gente.

Ripeto, nell'Italia meridionale i balconi rappresentano un modo di vivere, la salute, la vita e mantenendo in atto l'imposta relativa, i molti balconi saranno eliminati perché la povera gente non può pagare questa imposta che, molte volte, supera l'imposta di famiglia o il valore locativo.

Prego di voler meditare su questa mia proposta.

ANGELINO PAOLO. Non faccio alcuna questione per quanto riguarda i balconi aperti in quanto non si tratta in questo caso di una speculazione, e ritengo che le ragioni esposte dall'onorevole Napolitano siano effettivamente valide. La speculazione nasce quando si avanza tutto il corpo del fabbricato, a partire dal primo piano, sull'area pubblica.

NAPOLITANO FRANCESCO. In questo caso si tratta di corpi di fabbrica chiusi.

ANGELINO PAOLO. Nell'emendamento originariamente proposto dall'onorevole Napolitano, si parlava di balconi aperti e chiusi. Mi associo a quanto detto dall'onorevole Napolitano a proposito dei balconi, prospettando l'opportunità di mantenere però la tassa per quelli che sono chiamati balconi chiusi, verande, ecc. Per le occupazioni permanenti per balconi chiusi, verande o simili infissi a carattere stabile, pertinenti al fronte della casa verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo per ciascun piano fornito di balcone e veranda che fuoriesca dopo il primo piano perché è questa una speculazione che, per me, deve essere pagata. Questo è l'emendamento che viene da me proposto.

PRESIDENTE. Si viene ad innovare nella terminologia del testo unico ed è questa una cosa che mi preoccupa. Si deve, quindi, precisare la nuova terminologia. Il testo unico, quando si occupa di questa materia, così si esprime: « Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti al fronte della casa verso l'area pubblica, è data facoltà... ». Questa è la definizione. Ora, invece, enunciamo una nuova terminologia che mi sembra vada più in là di quella consacrata dal testo unico. Si è parlato di edificazioni sporgenti, infatti. Ci troviamo, quindi, nella necessità di fare una elencazione completa altrimenti non ci renderemo bene conto di quelle che sono le edificazioni sporgenti. Nella seduta precedente mi domandai se anche il tetto rientrava in queste edificazioni sporgenti. Dobbiamo porre il comune in condizione di interpretare esattamente quel che vogliamo dire quando mutiamo la terminologia. Vi sarà altrimenti

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

chi interpreterà sulla scorta delle norme modificate e vi sarà chi andrà oltre e lo farà proprio perché noi, presentando una locuzione nuova, gli facilitiamo il compito, gli diciamo addirittura che si può andare oltre.

Sarei dell'avviso di conservare la locuzione del testo unico perché, in definitiva, stiamo trattando come oggetto di imposizione, l'occupazione di area pubblica rappresentata dai balconi che sono le terrazze ed i terrazzini e delle verande che sono i balconi coperti che sporgono e simili. Cosa significa allora la locuzione « e simili »? Quella grande veranda che partendo dal primo piano, sporge, causando una specie di avancorpo che deve essere trattato alla stregua di una sporgenza che sarà, pure, stata concepita dall'architetto ma che rientrando nella locuzione « simili » consente al comune di riscuotere una tassa; vi deve essere una specie di avancorpo. In tal modo noi limitiamo, effettivamente, la nostravolontà di Legislatore a colpire il balcone, lo veranda o quegli avancorpi di cui ho parlato e tagliamo la discussione relativa ad altre sporgenze, tra le quali non si può non includere il tetto, la gronda. Credo che nessuno vorrà arrivare fino al punto di includere anche questa tra le sporgenze soggette a tributo.

Proporrei quindi di lasciare la locuzione dell'articolo invariata e precisamente: « Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi... ». Discuteremo poi quello che deve essere trattato ma prima occorre sia stabilito l'ambito della tassa.

CURTI AURELIO. Su questo possiamo essere d'accordo, purché dopo intervenga qualche modifica.

PRESIDENTE. Do lettura del penultimo comma dell'articolo:

« Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta a un decimo; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori ».

Qui si aggiunge l'emendamento dell'onorevole Napolitano Francesco « ...o di non applicare il tributo. Sono comunque esenti i balconi aperti fino ai quattro metri quadrati di superficie ». Bisognerebbe precisare. Che cos'è il balcone? È il terrazzo o terrazzino che sporge. Che cos'è la veranda? È un balcone chiuso da vetri. Altrimenti non comprendiamo con precisione quale portata dare alla norma.

NAPOLITANO FRANCESCO. Non mi riferisco alle verande chiuse. Proprio per venire incontro a questa preoccupazione, ho voluto distinguere specificando « i balconi aperti ».

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Napolitano è di aggiungere al penultimo comma le seguenti parole: « o di non applicare il tributo. Sono comunque esenti i balconi aperti fino ai quattro metri quadrati di superficie ». Cioè si dà la facoltà ai comuni di non applicare la tassa; in ogni modo si consente la esenzione per i balconi che abbiano una superficie non superiore ai quattro metri quadrati. Questa è la posizione dell'onorevole Napolitano. Gli onorevoli Curti Aurelio e Angelino Paolo vorrebbero introdurre un emendamento per precisare che la tassa si applica per metro quadrato e per ogni piano.

Vorrei far notare che noi stiamo discutendo una serie di commi che si aggiungono all'articolo 195 del testo unico per la finanza locale il quale stabilisce una tassa per metro quadrato.

Per quanto riguarda il piano si potrebbe dire: « la tassa è ridotta a un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano ». Quindi il comma definitivo potrebbe essere il seguente: « Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta a un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono comunque esenti i balconi aperti di superficie non superiore ai quattro metri quadrati ».

A mio avviso la formulazione migliore è la seguente:

« Sono, comunque, esenti da tassa i balconi di superficie non superiore ai quattro metri quadrati ».

MICCOLIS MARIA. Vorrei sapere se è possibile inserire una limitazione nel numero dei balconi.

NAPOLITANO FRANCESCO. Perché voler togliere l'aria? È una questione di sanità pubblica. In un momento in cui si prevede una spesa di migliaia di miliardi per avere un po' di giustizia sociale, si va a colpire questa povera gente? Tutto sommato si tratta di poche decine di milioni e non comprendo perché si voglia insistere su questo argomento.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

PRESIDENTE. Non è possibile introdurre questo elemento di soggettività. O si accetta o non si accetta la norma.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ritiene — dato che nella situazione di fatto, sono pochi i comuni che applicano questa tassa relativa ai balconi e che si tratta, in definitiva, di andare incontro alle popolazioni più povere — di potersi rimettere al parere della Commissione ed è disposto anche ad accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Napolitano Francesco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Angelino Paolo e Curti Aurelio rivolto ad aggiungere dopo le parole: « è ridotto ad un decimo », le altre: « e si applica per le occupazioni di ogni piano.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Napolitano Francesco nella formulazione di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'intero comma emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

« Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. È in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori. Sono, comunque, esenti da tassa i balconi di superficie non superiore ai quattro metri quadrati ».

(È approvato).

Passiamo all'ultimo comma.

L'onorevole Terragni ha presentato il seguente emendamento:

« All'onere della tassa per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili come al paragrafo precedente i contribuenti possono riscattare il tributo annuale in qualsiasi tempo mediante il versamento di una somma eguale a 20 annualità del tributo ».

Ritengo migliore la formulazione governativa.

L'onorevole Curti Aurelio propone di portare la somma a 30 annualità in luogo delle 20 previste.

Domando all'onorevole Curti se mantiene la sua proposta di emendamento.

CURTI AURELIO. La ritiro.

PRESIDENTE. Rimane la proposta di emendamento Terragni che, in assenza del-

l'onorevole presentatore e poiché non viene fatta propria da alcuno, viene dichiarata decaduta.

Do lettura dell'articolo 1 nel testo emendato che pongo in votazione nel suo complesso:

ART. 1.

Gli articoli 194 e 195 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono modificati come segue:

Art. 194. — « Le occupazioni sono permanenti o temporanee.

Le occupazioni di durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti; tutte le altre sono temporanee.

La tassa è graduata a seconda dell'importanza della località ed è applicata unicamente in base alla superficie occupata.

A tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'articolo 192 sono classificate in categorie, in rapporto alla loro importanza.

L'elenco di classificazione è deliberato dal Consiglio comunale, sentita la commissione edilizia, o dal Consiglio provinciale ed è pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici ».

Art. 195. — « Per le occupazioni permanenti la tassa è annua; è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica in base alla seguente tariffa:

a) occupazione del suolo di pertinenza dei Comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire
	massima
Classe A	20.000
» B	16.000
» C	12.000
» D	9.000
» E	7.000
» F	5.000
» G	3.000
» H	
» I	

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 5.000 a metro quadrato;

c) occupazioni degli spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

La tassa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti attraverso i marciapiedi o le strade, allo scopo di accedere con i veicoli agli edifici od ai fondi; è in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori.

Per le occupazioni permanenti con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile, pertinenti alle fronti delle case verso l'area pubblica, la tassa è ridotta ad un decimo e si applica per le occupazioni di ogni piano. È in facoltà dei comuni e delle province di concedere riduzioni anche maggiori o di non applicare la tassa. Sono, comunque, esenti dalla tassa i balconi di superficie non superiore ai 4 metri quadrati.

I contribuenti possono liberarsi, in qualsiasi tempo, dell'onere della tassa per le occupazioni con passi carrabili, balconi, verande e simili infissi di carattere stabile mediante il versamento di una somma uguale a venti annualità del tributo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-bis e 195-ter: »

Art. 195-bis. — « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

a) occupazioni del suolo di pertinenza dei comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire	
	minima	massima
Classe A	15	35
» B		
» C		
Classe D	10	25
» E		
» F		
Classe G	5	15
» H		
» I		

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere è ridotta alla metà.

La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei comuni e delle province disporre la riscossione della tassa mediante convenzioni a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

Art. 195-ter. — « Agli appalti, stipulati dai comuni e dalle province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico ».

Dato che sono stati presentati numerosi emendamenti a detto articolo, ritengo sarebbe opportuno procedere al suo esame comma per comma, così come fatto per l'articolo 1.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché non sono stati presentati emendamenti al primo comma fino alla tabella, lo pongo in votazione nel testo del disegno di legge fino alle parole « di pertinenza dei comuni; ».

(È approvato).

Passiamo all'esame della tabella.

RAFFAELLI. Avevo preannunziato la richiesta di riduzione dei massimali perché l'occupazione temporanea è, prevalentemente, esercitata da imprenditori di piccole attività commerciali; soprattutto venditori ambulanti. I massimali previsti sono molto elevati rispetto alle tariffe in atto. La differenza che avevo rilevato a proposito della occupazione permanente in rapporto alle tariffe in atto, è, in questo caso della occupazione temporanea, molto maggiore. È questo il motivo per il quale non solo insisto sulla abolizione dei minimali (sulla quale mi sembra si sia già raggiunto l'accordo) ma anche sulla riduzione dei massimali e, in linea principale, sulla limitazione della facoltà, ai comuni, di applicare l'imposta soltanto nei comuni di classe A, B e C poiché nei comuni delle altre classi le tariffe in atto sono, a volta, simboliche, e, in molti casi, i comuni

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

hanno già rinunciato ad applicarle in considerazione dei soggetti di imposta e del costo di esazione.

Mi permetto, al riguardo, ricordare un voto emesso ieri dal comitato esecutivo dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, presieduta dall'onorevole Tupini ed al quale partecipano i rappresentanti di tutti i Gruppi politici che siedono anche in questa Commissione. Tale voto raccomanda l'abolizione dei minimali e la riduzione dei massimali di cui all'articolo 2, i minimali e massimali cioè, riguardanti l'occupazione temporanea.

Ritengo che queste considerazioni possano trovarci tutti consenzienti ed allora, in linea di principio, propongo la riduzione del massimale da lire 35 a lire 20 soltanto per i comuni delle classi A, B e C intendendosi con ciò che nei comuni delle altre classi non si fa luogo a questa tassa. In linea subordinata propongo per le classi A, B e C un minimale di lire 10 ed un massimale di lire 20.

In linea ancora subordinata propongo il massimale di lire 20 per le prime tre classi di comuni, di lire 10 per i comuni delle classi D, E ed F e di lire 5 per i comuni delle classi G, H ed I.

PRESIDENTE. La Commissione penso sia d'accordo sull'abolizione dei minimali in connessione con quanto votato all'articolo 1.

Pongo, quindi, in votazione l'abolizione dei minimali inclusi nella tabella di cui all'articolo 2.

(È approvata).

Passiamo ora ai massimali.

Il vostro Relatore ritiene vi sia molta possibilità di movimento e crede di poter invitare la Commissione a lasciare invariati i massimali per ogni classe comune. Potrà darsi che vi siano comuni che applicano la tariffa, altri che non la applicano, ma ritiene di non dover mutare la tabella per i massimali.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è del parere di lasciare invariata la tabella, dopo aver accettato la abolizione dei minimali. Pregherei l'onorevole Raffaelli, quindi, di non voler insistere sui suoi emendamenti.

RAFFAELLI. Insisto nella mia richiesta. Ricordo nuovamente che gli stessi comuni, nella loro associazione unitaria, presieduta dall'onorevole Tupini, ci invitano ad attenuare questi massimali. Prego gli onorevoli colleghi, specialmente i colleghi democratici

cristiani che hanno la maggioranza anche nell'A.N.C.I. di voler sostenere la riduzione proposta.

CURTI AURELIO. Credo che quanto chiede l'onorevole Raffaelli possa essere accolto ma non nella tariffa massimale ma invece, nel particolare riguardo in cui bisogna tenere due categorie: quella dei venditori ambulanti e quella degli spettacoli viaggianti, ecc. Se si mantiene sempre la stessa tariffa quando si tratta di occupazioni di caffè con i tavolini e cisi via, non altrettanto si può fare per gli ambulanti poiché per essi siamo in condizioni diverse. Può darsi che il perimetro di zona sia ben diverso come ben diverso il reddito che se ne ricava.

Non sarebbe logico ridurre la tariffa in certe zone, per esempio, appartenenti a comuni della classe A dove le tariffe stesse sono esigue. Bisognerebbe lasciare intatte le tariffe introducendo però il principio che la riduzione è concessa per determinati tipi di occupazione e per determinate categorie.

ANGELINO PAOLO. Questo problema investe la sensibilità dell'amministrazione comunale ed è proprio questa che distingue un'amministrazione dall'altra. Mi pare che questi comuni, che vogliono tanta autonomia, poi se la vogliono togliere. Coloro che sono desiderosi di ultraincrementare le entrate comunali si faranno criticare; gli altri saranno liberi di limitare la tassazione.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si dichiara contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la tabella dei massimali, così come è scritta nel testo del disegno di legge.

(È approvata).

Do lettura del paragrafo seguente:

« b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato ».

Non essendovi emendamenti, pongo in votazione questo paragrafo.

(È approvato).

Al paragrafo c) c'è un emendamento dell'onorevole Raffaelli rivolto a sostituire le parole: « è ridotta alla metà », con le altre: « può essere ridotta alla metà ».

Pongo in votazione il paragrafo c) con tale emendamento.

(È approvato).

A questo punto vi sono i seguenti emendamenti:

« Dopo la lettera c) aggiungere il seguente comma:

« Le suddette tariffe saranno ridotte al 50 per cento per le occupazioni di suolo effettuate per l'installazione di attrazioni, giuochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

L'emendamento è firmato dal deputato Raffaelli.

« Sostituire il terzo comma con il seguente:

« La tariffa per l'occupazione di suolo pubblico effettuata per l'installazione di circhi equestri e spettacoli di attrazione è ridotta al 25 per cento ».

L'emendamento reca la firma dei deputati Angelino Paolo, Albertini e Raffaelli.

« Sostituire il comma: La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati, con il seguente: La tariffa può essere ridotta fino al 50 per cento per le occupazioni che non superino 10 metri quadrati per i venditori ambulanti e 20 metri quadrati per gli spettacoli viaggianti ».

L'emendamento reca la firma del deputato Raffaelli.

RAFFAELLI. Le fiere, i festeggiamenti, i mercati, sono manifestazioni periodiche, frequentando le quali, i venditori ambulanti hanno, per così dire, la loro ragione d'essere. Se non si modificasse il testo ministeriale succedrebbe che i venditori ambulanti dovrebbero sottostare quasi sempre a una maggiorazione delle tariffe perché partecipano sempre a mercati e fiere che hanno carattere periodico.

Verso i venditori ambulanti tanto io che l'onorevole Curti Aurelio abbiamo avanzato una richiesta.

PRESIDENTE. Ma la posizione è opposta, onorevole Raffaelli, tra il testo del disegno di legge ed il suo emendamento perché il disegno di legge parte dal presupposto che le fiere ed i mercati sono occasioni di richiamo e quindi di lavoro per queste categorie di ambulanti.

RAFFAELLI. Queste categorie sopporterebbero sempre il pagamento di una tassa maggiorata.

PRESIDENTE. La posizione del disegno di legge è: che il comune prende la sua tassa; quindi la tariffa può essere cambiata; la po-

sizione Raffaelli, invece è: proprio perché in questa occasione vi è maggior lavoro, la tariffa può essere ridotta del 50 per cento. Sono due posizioni antitetiche.

RAFFAELLI. Non è quella la mia posizione. Per me la questione è generale. Avevo proposto due emendamenti: uno soppressivo ed il secondo costituito dall'inserimento di una attenuazione per certi tipi di esercizio: spettacoli viaggianti, ecc.

ZUGNO. Noto una contraddizione nel fatto che l'ambulante che frequenta una determinata piazza, paga una certa tassa, normalmente, ma con l'emendamento Raffaelli se vi capitasse in giorno di fiera o di mercato lo stesso ambulante ne pagherebbe una inferiore.

RAFFAELLI. Pagherebbe la stessa tassa.

PRESIDENTE. Il testo governativo dice che gli ambulanti pagano l'imposta che il comune andrà a stabilire, però, in occasione di fiere o mercati il comune può pretendere una aliquota maggiore.

RAFFAELLI. Cioè tutte le volte che si presenta un ambulante.

PRESIDENTE. Non sempre.

RAFFAELLI. Nei due terzi delle occasioni.

PRESIDENTE. La posizione dell'onorevole Raffaelli è, se non erro, questa: gli ambulanti, sempre, siano essi gli ambulanti dei mercati rionali di una città come Roma che tutte le mattine si recano col loro carretto al mercato, siano gli ambulanti che si recano occasionalmente a fiera o mercato in un dato sito, pagano una tariffa che è ridotta a metà.

RAFFAELLI. Purché non venga superata l'area di 10 metri quadrati!

PRESIDENTE. In pratica si tratta di una deroga alle disposizioni generali.

RAFFAELLI. È un abbattimento a favore dei piccoli commercianti. È, sostanzialmente, quel che diceva l'onorevole Curti.

PRESIDENTE. Ma l'emendamento Raffaelli coinvolge tutto in una norma generale.

RAFFAELLI. Si potrebbe, allora, discutere su due parti distinte. È la Commissione d'accordo di evitare misure di aggravamento in occasione di fiere e mercati? E, se non è d'accordo su questo, si potrebbe operare una limitazione dell'aggravio? Questa mi pareva fosse la posizione dell'onorevole Curti.

CURTI AURELIO. Il comma cui ci riferiamo, non ha un particolare riferimento esclusivo ai venditori ambulanti.

RAFFAELLI. Lo ha nella sostanza.

CURTI AURELIO. Ha un carattere generale. Stabilisce che, quando vi è una mostra, fiera, mercato, ecc., il comune, per tutto il

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

sistema che regola questa tassazione può operare degli aumenti tariffari e questo mi pare abbastanza logico. Se mai si può richiedere una maggiore precisione in quanto la parola « mercato » è troppo generica e potrebbe riguardare anche i mercati rionali cittadini che hanno luogo tutti i giorni.

RAFFAELLI. Aggiungerei alla posizione Curti: « con esclusione dei venditori ambulanti ».

NAPOLITANO FRANCESCO. Alle fiere vi sono tutti venditori ambulanti.

PRESIDENTE. Bisogna essere molto guardinghi nel sopprimere la terminologia. Per esempio, a Verona, vi è due volte all'anno la « Fiera »; una esposizione nazionale, a carattere molto esteso, del bestiame dell'allevamento bruno alpino, che prende il nome di Fiera ed un'altra manifestazione dove si espongono macchine agricole, ecc. e si chiama « Mercato ».

Sono termini che si equivalgono e si sostituiscono l'uno all'altro. Lo stesso fenomeno però, può indicare due fenomeni ben diversi nella loro impostazione economica. Vi sono grandi fiere come la Fiera di Milano, la Fiera di Bari, che sono grandi mercati di esportazione dove gli acquisti si fanno solo gli ultimi giorni, quando i recinti sono chiusi, e vi sono le fiere di paese. Non mi addentrerei qui nel mutamento dei termini. Il comune che applica le tariffe sa benissimo quale fenomeno si nasconde sotto queste manifestazioni che vengono chiamate « Festa di...; Fiera di oppure Mercato di ... ».

Non è che per mercato intendiamo sempre quello che nelle grandi città si chiama mercato rionale...

La questione principale consiste nel dare al comune la facoltà di aumentare la tariffa; l'onorevole Raffaelli dice che, in qualsiasi momento, le occupazioni limitate a questi casi, non possono essere aumentate. Si tratta di posizioni diverse. In questo caso l'emendamento Raffaelli più che sostitutivo potrebbe coesistere: c'è una norma generale e poi si precisa che in occasioni di fiere, festeggiamenti e mercati la norma può essere derogata.

ZUGNO. Proporrei, come principio generale, che le occupazioni di suolo pubblico in occasione di mercati abbiano una aliquota superiore; per i venditori ambulanti, per gli spettacoli viaggianti, si conceda una riduzione rispetto alla tariffa normale.

Quindi, affermazione del principio di effettuare aumenti in caso di fiere e mercati; affermazione della concessione dell'aliquota ri-

dotta, rispetto alla tariffa massima, per i casi particolari.

RAFFAELLI. Ma come si fa ad escludere dall'aumento i venditori ambulanti? Questa è la sostanza.

ZUGNO. Noi diciamo: la tariffa normale è 100; in occasione di fiere e mercati può essere portata a 150; agli ambulanti concediamo una riduzione del 25 per cento sulla tariffa normale.

Manterrei il comma che l'onorevole Raffaelli propone di sostituire e aggiungerei espressamente che le categorie *x*, *y*, *z*, pagano con una riduzione *tot*.

PRESIDENTE. La facoltà di ridurre esiste sempre, sia in periodi normali sia in periodi di fiere.

CURTI AURELIO. Si potrebbe inserire il comma proposto dall'onorevole Raffaelli aggiungendo, accanto ai venditori ambulanti, anche i coltivatori diretti e precisare che a queste categorie non si applica il comma precedente.

TOGNI GIULIO BRUNO. Se l'aumento è sulla tariffa base e la riduzione è sull'intera cifra vuol dire che la riduzione supera tutto l'aumento perché da 100 si va a 150; con la riduzione del 50 per cento, si va a 75.

RAFFAELLI. Invece io sostengo 100, senza l'aumento del 50 per cento; la tariffa ridotta del 50 per cento, viene ad essere 50. Vorrei far presente all'onorevole Zugno che in taluni comuni vi è una tassa di occupazione di suolo pubblico di 50 lire per cestino di verdura venduto dal coltivatore diretto. In questo caso, per il comune, la spesa di riscossione supera l'introito ma per il coltivatore diretto si tratta di una vessazione fiscale fra l'altro priva di vantaggio economico per l'ente che la applica.

ZUGNO. Sono pronto ad approvare l'esenzione.

PRESIDENTE. Con il mantenere il comma relativo all'aumento tariffario in occasione di fiere e mercati potremmo ingenerare confusione perché abbiamo tariffa normale, tariffa aumentata, poi facciamo l'eccezione che si riferisce agli ambulanti, cioè a circa il 98 per cento dei soggetti tassabili.

RAFFAELLI. E perciò togliamo la maggiorazione.

PRESIDENTE. Sottraiamo praticamente alla tassazione normale tutta questa area che è l'area tipica delle fiere, mercati e festeggiamenti. Se così è, mi pare che, da un punto di vista sostanziale, radunandosi in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti, almeno il 98 per cento dei contribuenti, si possa soppri-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

mere il comma. Infatti, mentre da una parte diciamo di aumentare, da un'altra parte sappiamo che i soggetti di imposta sono nella grandissima maggioranza quelli di cui si tratta. Ma così facendo, non vi è dubbio che sopprimiamo un principio tradizionale perché i comuni hanno sempre, in occasione di fiere e mercati, percepito qualche maggiore tangente.

Domando all'onorevole Raffaelli se mantiene l'emendamento da lui presentato.

RAFFAELLI. Mantengo i miei due emendamenti, l'emendamento soppressivo e quello sostitutivo.

CURTI AURELIO. Chiedo venga posto in votazione l'emendamento soppressivo e poi l'emendamento che comporta la riduzione della tassa a talune categorie.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento delle parole: « La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati ».

(È approvato).

RAFFAELLI. Modificherei il mio emendamento esprimendo il concetto sostanziale che questa maggiorazione non si applica in certi casi e che la tariffa può essere ridotta al 50 per cento per i coltivatori diretti, gli ambulanti, ecc.

CURTI AURELIO. Questa riduzione ci deve essere non soltanto in occasione di fiere, mercati, festeggiamenti, ma sempre.

ZUGNO. Si può dire: la tariffa, comunque dovuta, può essere ridotta al 50 per cento (e qui elencare tutti i casi in cui questa riduzione può venire effettuata). Perché, altrimenti, i comuni, in quelle circostanze non ricaverrebbero alcun concreto vantaggio.

RAFFAELLI. Il vantaggio sarebbe derivato da un aumento del 25 per cento a carico dei coltivatori diretti e dei venditori ambulanti; bel vantaggio!

PRESIDENTE. Proponerei la seguente dizione: « Le tariffe di cui ai precedenti commi possono essere ridotte fino al 50 per cento per i venditori ambulanti, coltivatori diretti che vendano direttamente i loro prodotti, i circhi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

RAFFAELLI. C'erano due posizioni, una mia e l'altra del collega Angelino, in ordine allo spazio pubblico che occupano i circhi equestri e alla nota carenza di mezzi dei gestori di tale spettacolo. L'onorevole Angelino sosteneva di approvare una riduzione maggiore.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire: « le tariffe di cui ai commi precedenti possono es-

sere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico relative ai venditori ambulanti e ai produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, e per le installazioni di attrazioni, giochi o divertimenti dello spettacolo viaggiante ». Questa è la formula; adesso sentiamo le misure delle riduzioni. Siete d'accordo sul massimale del 50 per cento? Non essendovi osservazioni al riguardo, do lettura della formulazione definitiva del comma e successivamente lo porrò in votazione:

« Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante ».

(È approvato).

Passiamo al comma seguente:

« Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente è in facoltà dei comuni e delle province disporre la riscossione della tassa mediante convenzioni a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

Su tale comma non ci sono emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo agli ultimi due commi:

Art. 195-ter. — « Agli appalti, stipulati dai comuni e dalle province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico ».

C'è un emendamento dell'onorevole Teragni:

« Sostituire i due ultimi commi con la dizione seguente:

« La esenzione del tributo è demandata agli organi preposti alla esazione delle imposte sui consumi ».

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

RAFFAELLI. L'emendamento dell'onorevole Terragni sembra debba essere ben considerato perché vuole ricondurre la riscossione a due sole categorie di esattori: il comune che gestisce in proprio le imposte di consumo e l'istituto appaltatore delle imposte di consumo, con esclusione — dice l'emendamento Terragni — di una terza figura di imprenditore, cioè dell'appaltatore dell'esazione delle tasse sul suolo pubblico.

PRESIDENTE. Ho chiesto informazioni per sapere notizie precise e mi è stato detto che le cose vanno così: dove il comune gestisce in proprio l'esazione, questa avviene direttamente; dove il Comune non gestisce in proprio l'esazione sono gli appaltatori delle imposte che hanno questo compito.

ZUGNO. Particolarmente nei piccoli comuni non è opportuno si debba costringere l'amministrazione a dare l'appalto.

PRESIDENTE. L'emendamento Terragni esclude che il comune possa percepire direttamente l'imposta laddove la gestione sia stata data in appalto.

RAFFAELLI. La cosa che vogliamo raggiungere è questa: che la tassa sia esatta dal comune in via diretta ovvero dal comune attraverso l'appaltatore delle imposte di consumo, se lo vuole.

PRESIDENTE. Dichiaro decaduto l'emendamento dell'onorevole Terragni perché è assente il presentatore e nessuno lo fa proprio. Rimane il comma nel testo ministeriale:

Art. 195-ter. — « Agli appalti, stipulati dai comuni e dalle province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso che risulta così formulato:

ART. 2.

Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931,

n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-bis e 195-ter:

Art. 195-bis. — « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

a) occupazioni del suolo di pertinenza dei Comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire
	massima
Classe A	35
» B	
» C	
Classe D	25
» E	
» F	
Classe G	15
» H	
» I	

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente è in facoltà dei comuni e delle province disporre la riscossione della tassa mediante convenzioni a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

Art. 195-ter. — « Agli appalti, stipulati dai comuni e dalle province per la riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche ai sensi dell'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n. 177, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 80 a 88, 91 e 92 del testo unico per la finanza

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

In caso di gestione diretta del servizio sono applicabili le norme dell'articolo 93 del predetto testo unico ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo seguente:

ART. 3.

« L'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

« La tassa colpisce anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Autorità comunale, ma non può superare i due terzi della tassa annua di circolazione ».

Ci sono due proposte di soppressione dell'articolo, rispettivamente dell'onorevole Raffaelli e dell'onorevole Angelino.

RAFFAELLI. In linea principale chiedo la soppressione dell'articolo 3 per le ragioni che ho detto precedentemente e che riassumo. Questa tassa colpisce le autovetture di piazza che esercitano un servizio di interesse pubblico, tanto è vero che viene loro concessa una certa quantità di benzina a prezzo ridotto (cioè con imposta di fabbricazione ridotta). D'altra parte l'occupazione che essi fanno del suolo pubblico non è maggiore di quella che fanno centinaia di migliaia di cittadini proprietari di automobili che lasciano l'auto nelle strade per l'intero giorno.

Il tassista esercita un mestiere, quindi avrebbe più ragione del privato cittadino di occupare lo spazio pubblico e non essere assoggettato all'imposta. Inoltre vi è analogia fra quanto andiamo a deliberare e le vetture a trazione animale che la legge al nostro esame esenta dal pagamento dell'imposta tenuto conto della povertà del mestiere; nello stesso modo si deve tenere conto della modestia del mestiere esercitato dal tassista. Pertanto io insisto per la soppressione dell'intero articolo. Qualora l'emendamento soppressivo non dovesse passare ripiegherei su di un emendamento subordinato: sostituire le parole: « due terzi » con le parole: « un terzo » solo per i comuni delle classi A, B e C; ed ancora subordinatamente, proporrei di sostituire le parole: « due terzi » con la parola: « la metà ».

PRESIDENTE. Il mio parere è contrario, perché se cominciano ad esentare una certa

area dobbiamo esentare tutte le altre. Però, sul filo del ragionamento fatto dall'onorevole Raffaelli e sulla scorta di qualche conversazione fatta insieme, riconosco che c'è in questa misura un senso di gravità; basti pensare che la tassa è applicata con riferimento alla tassa annua di circolazione in misura identica sia che la macchina si trovi in una grande città che in un paese, mentre, invece, è da presumere che il lavoro svolto dal tassista di una grande città sia notevolmente superiore al lavoro svolto in un piccolo paese di tre o cinquemila abitanti, ad esempio. Saremmo quindi arrivati a concludere che, poiché c'è una graduazione di traffico, anche in questo caso dovremmo arrivare ad una gradualità di tassazione e quindi lasciare il riferimento ai due terzi della tassa di circolazione per i comuni delle classi A, B, e C, la metà per i comuni delle classi D, E, e F, e un terzo per quelli della classi G, H, e I.

Questa è un po' un'idea che è venuta fuori parlando con l'onorevole Raffaelli.

RAFFAELLI. Questa mia idea di ieri, devo però dire, è nata prima di conoscere il punto di vista dei comuni. Saputo che questi, e per essi l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, presieduta dall'onorevole Tupini, sono dell'opinione di sopprimere la tassa, io mi sono permesso di riconsiderare quella mia opinione e faccio appello anche all'onorevole Presidente - Relatore - onde vedere se non sia il caso di andare un poco più in là di quanto non avessimo già considerato di dover fare. Almeno, per esempio, verso la posizione che suggerivo poc'anzi in linea subordinata: mantenere l'imposta solo per i comuni delle classi A, B, e C, e non per gli altri comuni. E, questo, anche perché in un comune di 10.000-15.000 abitanti, ad esempio, ci sono 2-3 autovetture ed è assolutamente indifferente per il comune che la tassa ci sia o non ci sia, mentre invece, la cosa acquista un certo rilievo per la vita grama di questi esercenti di vetture da piazza che non si possono davvero porre sullo stesso piano di quelli che operano in altri comuni, come Roma o Milano, ed in genere nelle grandi città.

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, io veramente sono portato ad apprezzare questa idea dello scaglionamento; mi piace di più questa che non quella prospettata dall'A.N.C.I.! Ecco perché ho pensato ad una certa formulazione. Le chiedo comunque se mantiene l'emendamento.

RAFFAELLI. Sì!

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento a firma degli onorevoli Raffaelli e Angelino Paolo soppressivo dell'articolo 3.

(Non è approvato).

Passiamo ai due successivi emendamenti subordinati a firma dell'onorevole Raffaelli. Ne do lettura:

« *Sostituire le parole: due terzi, con le parole: un terzo* ».

« *Sostituire le parole: due terzi, con le parole: la metà* ».

Onorevole Raffaelli, c'era una ragione nel mantenere l'emendamento soppressivo. Nel caso della riduzione, invece, alla metà o ad un terzo, che sono due proposte subordinate, si mantiene in vita quella disparità che è evidente anche nella formulazione del testo ministeriale, cosa che, invece, noi vorremmo — mi pare — evitare!

Quindi, direi che proprio a questo punto è il caso di introdurre il mio emendamento, ritenendo subordinati gli altri:

« I due terzi della tassa annua di circolazione per i comuni delle classi *A, B, C*; la metà per i comuni delle classi *D, E, F*; un terzo per i comuni delle classi *G, H, I* ».

Per modo che il terzo è assorbito per i comuni delle ultime tre classi, la metà è assorbita per i comuni delle classi intermedie e rimane « due terzi » per gli altri comuni delle prime tre classi.

RAFFAELLI. Prima di queste posizioni debbo insistere sulle mie. La prima l'ho già esposta: mantenere la tassa solo per i comuni delle classi *A, B, C*, ridotta fino alla metà della tassa di circolazione; la seconda posizione è: mantenere la tassa solo per i comuni delle classi *A, B, C*, ridotta fino alla metà della tassa di circolazione, per i comuni delle classi *D, E, F*, ridotta fino a un terzo della predetta tassa e, per i comuni delle classi *G, H, I*, nessuna tassa.

PRESIDENTE. Questi emendamenti non li ho!

RAFFAELLI. Comunque li presento ora!

PRESIDENTE. Se ho ben capito, quindi, si tratta di mantenere l'emendamento solo per le classi *A, B, C*, salvo ridurre la tassa non oltre la metà della tassa di circolazione.

Pongo allora in votazione tale emendamento dell'onorevole Raffaelli.

(Non è approvato).

C'è ancora quest'altra posizione dell'onorevole Raffaelli: « per le classi *A, B, C*, la tassa è ridotta fino alla metà, per le classi *D, E, F*, è ridotta ad un terzo ».

RAFFAELLI. Si può fare: comuni delle classi *A, B, C*, due terzi e *D, E, F*, un terzo. Ma, penso sia preferibile dire metà per il primo gruppo e un terzo per il secondo gruppo.

PRESIDENTE. Allora, l'emendamento dell'onorevole Raffaelli è questo:

« La metà della tassa annua di circolazione per i comuni delle classi *A, B, C*; un terzo per i comuni delle classi *D, E, F* ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Rimane quindi il mio emendamento.

RAFFAELLI. Rimane ancora l'altro mio emendamento, quello negativo: la esclusione dei comuni delle classi *G, H, I*.

PRESIDENTE. D'accordo.

CURTI AURELIO. Osservo che qui si dice: « La tassa colpisce anche ... »! Evidentemente è in facoltà dei comuni di colpire o meno.

TOGNI GIULIO BRUNO. Allora tutto ciò solleverebbe un'altra questione! Qui si fa riferimento alla tassa annua di circolazione che è difforme.

PRESIDENTE. Qui c'è una ragione. Siccome questi mezzi danno luogo ad un'occupazione delle aree estremamente mobile, in quanto le vetture ora sono qui, ora sono là, ecc.; occupano oggi un'area pregiata — ad esempio Piazza Colonna — domani una meno pregiata — ad esempio Piazzale degli Eroi — dopodomani un'area ancora meno pregiata — ad esempio una borgata — è evidente che bisogna trovare un punto di riferimento. Questo punto di riferimento il Legislatore lo ha individuato nel massimale da commisurarsi in un'aliquota della tassa annua di circolazione.

Ora, qual'è la nostra osservazione? Benissimo, diciamo, però questo è un massimale che si applica sull'intero territorio nazionale. E però, ben altra è l'attività di un taxi a Roma o a Milano e quella di un taxi a Pieve di Cadore, ad esempio! Quindi, è opportuno scaglionare. Dice l'onorevole Raffaelli, in quest'ultimo caso non teniamo conto dei comuni delle classi *G, H, I*, e, quindi, è la sua una proposta di soppressione dell'imposta per questi ultimi comuni.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

Pongo allora in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Raffaelli che prevede la esclusione dei comuni delle classi *G, H, I*.

(*Non è approvato*).

Resta pertanto solo questa posizione rappresentata dall'emendamento che io stesso propongo come ultima parte dell'articolo 3 e del cui testo ho testé dato lettura. Propongo altresì di sostituire alla parola « colpisce », le parole « può colpire ». Per cui l'articolo risulterebbe, se approvato, così modificato:

ART. 3.

L'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

« La tassa può colpire anche le autovetture da piazza che stazionano nelle aree a ciò destinate dall'Autorità comunale, ma non può superare i due terzi della tassa annua di circolazione, per i comuni delle classi *A, B, C*; la metà per i comuni delle classi *D, E, F*; un terzo per i comuni delle classi *G, H, I* ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

A questo punto vi è un emendamento, a firma dell'onorevole Terragni, presentato come emendamento all'articolo 3, ma che diventa in realtà un comma aggiuntivo. Ne do lettura:

« L'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è sostituito come segue:

Deve ritenersi equiparata ad occupazione di suolo pubblico permanente, e sottoposta al tributo corrispondente, qualunque area pubblica che venga data in concessione per posteggio a pagamento ».

Mi pare che l'emendamento abbia un certo fondamento. Ci si riferisce qui alle aree che sono date, ad esempio, all'A.C.I. o ad altri posteggiatori i quali percepiscono, dalla gestione di queste aree, la loro tangente. Queste non sono ovviamente le aree riservate alle auto pubbliche, sono quelle date in concessione per posteggio di auto a pagamento.

La cosa potrebbe forse trovar posto in sede di coordinamento.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Al riguardo devo dire che si esprime parere contrario in quanto, con la proposta si verrebbe ad una duplicazione di pagamento.

PRESIDENTE. Poiché il proponente non è presente e nessuno fa propria la proposta emendativa, questa decade. Lo stesso dicasi per questo altro emendamento, sempre a firma dell'onorevole Terragni, proponente un articolo 3-bis sul quale lo stesso proponente ha dichiarato, nella seduta di ieri, di non insistere.

« Nei computi delle aree tassabili le frazioni inferiori a mezzo metro quadrato si intendono arrotondate a favore del contribuente, le altre arrotondate a favore dell'Amministrazione pubblica ».

Pertanto, l'articolo 3 risulta approvato nel testo già posto in votazione ed approvato.

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

L'ultimo comma dell'articolo 198 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è modificato come segue:

« I comuni o le province, che provvedano alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre alla tassa annua di cui al primo comma, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente nel massimo il 50 per cento delle spese medesime. La deliberazione del Consiglio comunale o del Consiglio provinciale, che determina la misura del contributo, è soggetta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa ».

Un emendamento a firma dell'onorevole Raffaelli propone di « sostituire le parole « 50 per cento » con le parole « 100 per cento ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Si rende necessaria una piccola modifica di carattere formale al testo, nel senso di leggere, al secondo comma, terza riga, anziché « dei cavi o degli impianti »: « dei cavi e degli impianti ». Questo mi sembra pacifico.

Con questa semplice modifica di carattere formale, pongo allora in votazione l'articolo 4 nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

A questo punto vi è un emendamento, aggiuntivo a firma dell'onorevole Raffaelli:

« *Aggiungere, all'articolo 4, in fine le seguenti parole:* nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione ».

RAFFAELLI. L'emendamento è suggerito dal fatto che la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle precedenti disposizioni in materia in quanto ha affermato che c'era conflitto con l'articolo 23 della Costituzione. Eguale conflitto con l'articolo 130 della Costituzione rimarrebbe ove non si precisasse in questa sede in quali termini deve aversi l'approvazione e quindi l'adempimento alla prescrizione dell'articolo 130.

Mi si potrebbe obiettare che in tutte le altre leggi che riguardano le province e i comuni ci sono queste norme costituzionali. Ma, io risponderai che non c'è motivo per cui, nel mentre si fa una nuova legge che fa un richiamo all'approvazione dell'organo tutorio, non mi sento il dovere di legiferare in modo conforme alla Costituzione.

ZUGNO. Si è però anche detto che la norma non si applicherà fin quando non sarà attuato il sistema regionale!

RAFFAELLI. Sì, questo è implicito. Sul fatto che il suo Governo vuole fare strame della Costituzione non discuto! Noi però dobbiamo fare una buona legge, che non sia essa stessa in contrasto con la norma Costituzionale.

ZUGNO. Quindi, dicevo, tutto il sistema tutorio verrà coordinato al nuovo ordinamento regionale. E, a quel momento, anche tutte queste leggi si adegueranno!

PRESIDENTE. Comunque, pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Raffaelli di cui ho testé dato lettura.

(Non è approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« All'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti esenzioni:

h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso ai fondi rustici;

i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;

l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati ».

Vi è un mio emendamento che propone alla lettera h), di aggiungere dopo le parole: « per l'accesso », le altre: « alle case rurali ed ».

Si tratta, in sostanza, dell'assorbimento della proposta Bonomi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è poi un emendamento dell'onorevole Raffaelli, inteso ad aggiungere la lettera m) « le occupazioni per manifestazioni di propaganda politica e dei sindacati dei lavoratori ».

TOGNI GIULIO BRUNO. Ma queste manifestazioni non sono soggette a tassazione per occupazione di suolo pubblico.

RAFFAELLI. Vi sono delle manifestazioni politiche che vanno più in là del comizio, come i raduni per ricordare una data, una giornata, con manifestazioni oratorie, folcloristiche e musicali.

La democrazia cristiana ne fa moltissime — e fa bene a farlo — per le quali alcuni comuni pretendono rilevanti tasse di occupazione per spazi e aree pubbliche. Parlo della democrazia cristiana, in questo momento, ma posso anche riferirmi ad altre manifestazioni di altri partiti. Queste aree, ripeto, talvolta vengono assoggettate al pagamento di tariffe veramente incomprensibili. Senza contare che l'area di un giardino, per esempio, che viene impegnata, poniamo, per un'ora della giornata, viene sottoposta a tassazione per tutto il giorno.

Recentemente, onorevoli colleghi, abbiamo approvato una legge sulla pubblicità e siamo incorsi, involontariamente, in alcuni errori. Abbiamo infatti approvato delle norme le cui conseguenze non è possibile calcolare. Tali norme hanno portato alla proibizione della propaganda murale, perché in pratica quando si deve sopportare una tassa di centinaia di migliaia di lire per affiggere un manifesto in una città, significa proibire l'affissione stessa.

Tanto è vero che i partiti politici, tutti insieme, sono ora concordi nel ritenere che questa legge deve essere riveduta.

ZUGNO. Voglio fare presente che, quando il collega Raffaelli, in modo così eufemistico, si riferisce alla « Festa dell'Unità », tralascia di considerare alcuni punti importanti. Nel caso particolare di questa festa, infatti, non si tratta soltanto di manifestazione propagandistica.

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

distica a scopo politico — vi è infatti addirittura un comitato per la manifestazione — ma di una vera e propria festa con il concorso di bancarelle per la vendita di diversi generi. Queste bancarelle occupano, ovviamente, uno spazio e l'occupano addirittura per tre, quattro, cinque giorni.

Dico che non si può pretendere che queste bancarelle e quanto altro viene a concorrere a questa manifestazione, non debba essere tassato.

RAFFAELLI. Involontariamente lei, onorevole Zugno, dà ragione alla mia tesi. Perché le bancarelle hanno già una loro tassazione e, nel caso particolare, spostano la loro sede per partecipare alla festa dell'Unità, senza per questo interrompere il pagamento delle tasse, che restano quelle che sono. Mi riferisco, nell'emendamento che ho presentato, alle vere e proprie manifestazioni di questo o quel partito. Per fare degli esempi dirò che alcuni comuni hanno tassato addirittura lo spazio occupato da un palco dove un oratore dovrà illustrare gli scopi della manifestazione. Ma non solo questo. A Pisa, per esempio, la tassa di occupazione di un parco è stata portata addirittura a 250 mila lire, perché il comune ha inteso sottoporre a tassa tutta l'area del parco stesso. Cosa accadrebbe se così si facesse, per esempio, con il parco del Valentino, a Torino e in tanti altri casi?

PRESIDENTE. A questo punto non resta che porre in votazione l'emendamento Raffaelli, relativo alla lettera *m*) dell'articolo 5.

RAFFAELLI. Poiché si vuol procedere alla votazione, che prevedo negativa per il mio emendamento, preferisco ritirarlo, perché una votazione contraria, in questa sede, significherebbe sanzionare o rafforzare le tesi della tassabilità delle manifestazioni di propaganda politica che implicano l'occupazione di suolo pubblico.

ZUGNO. D'altra parte occorre considerare, onorevole Raffaelli, che questi sono casi particolari — come quello di Pisa — che il Parlamento non può prendere in considerazione.

RAFFAELLI. Il Parlamento deve prendere in considerazione la sostanza del mio emendamento, a prescindere dal caso particolare che ho illustrato. Ad ogni modo, poiché prossimamente si dovrà discutere alla Camera la modifica alla legge sulle affissioni, intendo ripresentare questo mio emendamento in quella occasione — e penso che non potrà, allora, essere respinto — così preferisco ritirare il mio emendamento oggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, comprensivo dell'emendamento Valsecchi testé approvato:

ART. 5.

All'articolo 200 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono aggiunte le seguenti esenzioni:

h) i passi carrabili unici ed indispensabili per l'accesso alle case rurali ed ai fondi rustici;

i) le occupazioni determinate dalle soste dei veicoli per il tempo normalmente necessario al carico ed allo scarico delle merci;

l) le occupazioni con vetture a trazione animale da piazza nei posteggi ad esse assegnati ».

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

ART. 6.

Agli effetti dell'applicazione, per l'anno 1962, della tassa relativa alle occupazioni permanenti, i comuni e le province sono autorizzati a deliberare le nuove tariffe entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di tempo previsti per i vari adempimenti dagli articoli 274 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, decorrono dalla data della deliberazione.

Per le deliberazioni riguardanti le tariffe comunali e provinciali relative alla tassa per le occupazioni temporanee, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico per la finanza locale.

Le convenzioni a tariffa ridotta, stipulate con i contribuenti prima della pubblicazione della presente legge per il pagamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, decadono dalla data di applicazione della nuova tariffa.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Napolitano Francesco che è così formulato:

« Ferma restando la prescrizione stabilita dall'articolo 48 del testo unico sulla finanza locale, per le occupazioni temporanee e per-

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

manenti effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stato corrisposto il relativo tributo, i comuni e le province avranno diritto di esigere tale corrispettivo in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962 ».

Questo emendamento non fa riferimento all'articolo 290, che è invece ritenuto necessario. Per questa ragione io propongo di sostituire l'emendamento di cui ho dato testé lettura, con un mio emendamento che suona così:

« Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi e aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna tassa come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i comuni e le province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962 ».

Pongo in votazione l'articolo 6.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo da me proposto e che assorbe l'emendamento Napolitano Francesco con l'intesa che, se approvato, diverrà articolo 7 del disegno di legge:

ART. 7.

« Ferma restando la prescrizione stabilita dagli articoli 48, terzo comma, e 290 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche effettuate prima e dopo il 4 febbraio 1962 e per le quali non sia stata pagata alcuna tassa, come previsto dalle norme precedentemente vigenti, i comuni e le province avranno diritto di chiedere gli arretrati in base alle tariffe vigenti alla data del 3 febbraio 1962 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, alla fine della seduta. Le proposte di legge Bonomi ed altri e Napolitano Francesco si intendono assorbite dal disegno di legge.

Chiede di parlare per una dichiarazione di voto l'onorevole Raffaelli. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI. Il Gruppo comunista voterà a favore di questo disegno di legge, a mi-

gliorare il quale noi abbiamo concorso presentando una serie di proposte e di emendamenti, i principali dei quali hanno trovato accoglimento, in parte parziale e in parte anche soddisfacente. Noi, soprattutto, ci siamo battuti per l'abolizione dei limiti minimi, previsti nel disegno di legge del Ministro Trabucchi e l'abbiamo ottenuta. Riteniamo di aver ottenuto l'introduzione di modifiche sufficienti alla salvaguardia dell'autonomia impositiva dei comuni e alle esigenze delle categorie cui si riferirà il tributo, richiamandoci spesso a richieste dell'Associazione nazionale comuni d'Italia ed a quelle delle categorie, con ciò dimostrando che non c'è contrasto tra la politica seguita dai comuni e quella reclamata dalle categorie che sarebbero state certamente danneggiate.

Pur non essendo il disegno di legge testé approvato di nostra piena soddisfazione, lo consideriamo un adeguamento marginale di parte della vecchia legge sulla finanza locale, ormai superata e non più rispondente, per cui ad ogni piè sospinto viene a trovarsi in contrasto, appunto, con quelle che sono le esigenze attuali della vita economica dei comuni e con l'ordinamento nuovo voluto dalla Costituzione e con l'esigenza di una vera riforma della finanza locale.

Tale riforma della finanza locale — e, su questo, richiamo particolarmente l'attenzione della Commissione e dell'onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze che qui rappresenta il Governo — è urgente, è necessaria e, se non affrontata, saranno posti in gravi condizioni i comuni che si trovano da tempo in gravi difficoltà per la carenza di mezzi finanziari capaci di dare sostanza alla loro autonomia.

Noi ribadiamo la necessità, quindi, di affrontare in modo organico e democratico questa riforma, anche per evitare che si sia sempre costretti a dover ricorrere a questi provvedimenti di carattere marginale e assolutamente insufficienti. Noi chiediamo che sia superata un'irresponsabile carenza dei precedenti Governi, carenza che non trova soluzione, purtroppo, nemmeno nel programma del Governo attuale.

PRESIDENTE. Come Relatore, a conclusione di questa discussione che, lo si è visto, si è rivelata interessante, non posso che compiacermi con la Commissione ed anche con me stesso per il fatto di aver trovato corrispondenza così larga da parte degli onorevoli colleghi sulle considerazioni d'ordine finanziario da me fatte all'inizio della seduta,

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

allorché indicai i motivi che ispirano il provvedimento, come pure sui suggerimenti portati nella discussione dall'onorevole Raffaelli che alla elaborazione di questa legge ha contribuito con sì manifesta comprensione dei fenomeni, quando egli ha indicato alcune modificazioni che la Commissione ha accolto, quali per esempio quelle relative ad alcuni articoli.

Questo metro è stato pure osservato circa l'essenziale soggettiva che la Commissione si è sentita in dovere di approvare.

Penso anch'io — e già lo dissi in apertura — che il ricorrere sempre a provvedimenti marginali in modo così inorganico, in materia di leggi provinciali e comunali, non sia il miglior sistema. Ricorderò, ad esempio, come nella stessa distinzione delle classi di comuni, abbiamo già leggi diverse per cui, anche sotto l'aspetto, per così dire, formale, si ha necessità di pervenire ad una risistemazione della materia.

Siamo ancora e sempre in tema di riforma marginale della finanza locale, evidentemente! Nessuno si illude che sia questo, oggi affrontato, un problema tale da poter fin da oggi apportare una misura così rilevante di salvaguardia del bilancio comunale! Per cui, in questa occasione, mentre mi complimento questa volta anche con la Commissione per il lavoro fatto, penso sia più che mai necessario, addivenire una buona volta ad una revisione organica di tutta la materia della finanza locale, atteso che non soltanto gli enti che rappresentano i comuni ce la sollecitano, ma soprattutto le obiettive situazioni dei bilanci di numerosissimi comuni d'Italia lo richiedono da parte dello Stato e quindi del Parlamento, e vi è tutto il materiale di studio necessario per affrontare e, quindi, poter avviare a soluzione, sia pure graduale, questa cronica situazione debitoria di troppi comuni del nostro paese.

Pertanto, l'occasione di una discussione come questa è sempre opportuna per ricordare queste cose a noi e al Governo, il quale ultimo non soltanto sembra abbia portato su di esse la sua riflessione, ma che stia facendo già un buon lavoro, il cui risultato, noi ci auguriamo venga al più presto sottoposto al nostro esame per le decisive conclusioni.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Vorrei ringraziare, a nome del Governo, l'onorevole Presidente della Commissione, Relatore, nonché la Commissione stessa, per il contributo concreto, positivo, portato alla discussione e alla elaborazione del

testo definitivo del disegno di legge che fra poco sarà votato dagli onorevoli colleghi membri di questa Commissione. E, vorrei in particolar modo ringraziare tutti coloro che hanno preso parte intervenendo più direttamente nella discussione e, soprattutto, esprimere l'augurio che, così come nel caso della discussione, la Commissione si è trovata unanime, essa sia concorde anche nel votare questo testo che mi auguro, appunto, abbia ad essere approvato all'unanimità.

Anche per quanto riguarda le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole Raffaelli, il mio augurio è che altri progetti e proposte di legge tendenti a portare un contributo alla risoluzione di questo grosso problema che interessa le nostre amministrazioni comunali, abbiano a trovare consenziente la Commissione.

Circa le raccomandazioni qui avanzate e dall'onorevole Raffaelli nelle sue dichiarazioni di voto e, quindi, dall'onorevole Presidente di questa Commissione, anche come relatore, debbo dire che il Governo sta rivolgendo le sue particolarissime attenzioni a questo problema; materia indubbiamente molto complessa e che va attentamente studiata e accuratamente affrontata. Mi farò parte diligente presso l'onorevole Ministro, responsabile del dicastero delle finanze, onde renderlo edotto di queste ulteriori raccomandazioni emerse in questa circostanza e sono certo che egli sarà sensibile alle sollecitazioni che sono scaturite a conclusione di questa discussione mentre penso che egli avrà certamente modo di esprimere di persona, in una prossima occasione, il suo punto di vista su questo argomento di così fondamentale interesse per la vita stessa delle nostre amministrazioni comunali!

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche » (3511):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 MARZO 1962

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3511, risultano assorbite le proposte di legge nn. 146 e 3477 che saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione:

Albertini, Anzilotti, Armani, Bigi, Bima, Calasso, Castellucci, Curti Aurelio, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Miccolis Maria, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patriani, Radi, Raffaelli, Raucci, Restivo, Rossi Paolo Mario, Russo Vincenzo, Scarlato, To-

gni Giulio Bruno, Turnaturi, Valsecchi e Zugno.

È in congedo:

Schiratti.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI